

# Ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri (OLS)

## Modifica del 23 maggio 2001

---

*Il Consiglio federale svizzero*

*ordina:*

I

L'ordinanza del 6 ottobre 1986<sup>1</sup> che limita l'effettivo degli stranieri è modificata come segue:

*Art. 2 cpv. 2*

<sup>2</sup> Per gli stranieri di cui all'Accordo, del 21 giugno 1999<sup>2</sup>, tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione), la presente ordinanza si applica unicamente nella misura in cui preveda per essi uno statuto giuridico più favorevole oppure laddove l'Accordo sulla libera circolazione non contenga pertinenti disposizioni derogatorie.

*Art. 3 cpv. 1 lett. c e c<sup>bis</sup> nonché 1<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> Ai seguenti stranieri si applicano unicamente gli articoli 9 a 11 e i capitoli 5 a 7:

- c. membri stranieri della famiglia di Svizzeri o Svizzere;
- c<sup>bis</sup>. figli stranieri di più di 21 anni di Svizzeri o Svizzere.

<sup>1bis</sup> Sono considerati membri stranieri della famiglia di Svizzeri o Svizzere:

- a. il coniuge e i parenti in linea discendente che non hanno ancora compiuto 21 anni o per i quali si garantisce il mantenimento;
- b. i propri parenti e i parenti del coniuge in linea ascendente per i quali si garantisce il mantenimento.

*Art. 5 cpv. 2 lett. c, d ed f*

<sup>2</sup> Ai fini della presente ordinanza non sono annoverati fra gli stranieri residenti a titolo permanente:

- c. i richiedenti l'asilo;
- d. i richiedenti l'asilo respinti che non ottengono un permesso di dimora;
- f. le persone bisognose di protezione;

<sup>1</sup> RS 823.21

<sup>2</sup> RS 0.142.112.681; RU 2002 1529

*Art. 8 cpv. 1 e 4-6*

<sup>1</sup> Un permesso per l'esercizio di un'attività lucrativa è rilasciato in primo luogo ai cittadini degli Stati membri dell'UE giusta l'Accordo sulla libera circolazione<sup>3</sup> e ai cittadini degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (AELS).

<sup>4</sup> *Abrogato*

<sup>5</sup> Un permesso per frontalieri può essere rilasciato unicamente agli stranieri che hanno un diritto di residenza permanente in uno Stato limitrofo.

<sup>6</sup> *Abrogato*

*Art. 9 cpv. 3*

<sup>3</sup> Il datore di lavoro deve presentare all'autorità preposta al mercato del lavoro un contratto di lavoro scritto.

*Art. 12 cpv. 1 lett. b*

*Abrogata*

*Art. 13 lett. d n. 2-4 e lett. h*

Sono esclusi dal contingente:

- d. gli stranieri che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera per un massimo di quattro mesi in totale per anno civile, a condizione che:
  2. non rimpiazzino un altro straniero con medesimo statuto nella stessa azienda (rotazione),
  3. e 4. *Abrogati*
- h. *Abrogata*

*Art. 14 cpv. 1, 3 e 4*

<sup>1</sup> Per soggiorni di oltre un anno i Cantoni possono rilasciare permessi annuali computati sui contingenti giusta l'allegato 1 capoverso 1 lettera a.

<sup>3</sup> *Abrogato*

<sup>4</sup> Per attività temporanee i Cantoni possono emanare decisioni limitate nel tempo riguardo al rilascio di permessi annuali.

*Art. 15 cpv. 1-4*

<sup>1</sup> Il contingente massimo a disposizione della Confederazione figura nell'allegato 1 capoverso 1 lettera b.

<sup>2</sup> Esso funge da compensazione tra i Cantoni per quel che concerne le necessità economiche e del mercato del lavoro.

<sup>3</sup> RS 0.142.112.681; RU 2002 1529

<sup>3</sup> L'Ufficio federale degli stranieri (UFDS) può, su richiesta, ripartire tra i Cantoni il contingente federale di permessi annuali. Tiene conto delle necessità dei Cantoni e degli interessi dell'economia generale durante l'intero periodo del contingente.

<sup>4</sup> *Abrogato*

*Sezione 3 (art. 16-19)*

*Abrogata*

*Art. 20 cpv. 1 e 2*

<sup>1</sup> Per soggiorni temporanei fino a un anno i Cantoni possono rilasciare permessi per dimoranti temporanei computandoli sui contingenti giusta l'allegato 2 capoverso 1 lettera a.

<sup>2</sup> *Abrogato*

*Art. 21* Contingente massimo a disposizione della Confederazione

<sup>1</sup> Il contingente massimo a disposizione della Confederazione figura nell'allegato 2 capoverso 1 lettera b.

<sup>2</sup> Esso funge da compensazione tra i Cantoni per quel che concerne le necessità economiche e del mercato del lavoro.

<sup>3</sup> L'UFDS può, su richiesta, ripartire tra i Cantoni il contingente federale di permessi per dimoranti temporanei. Tiene conto delle necessità dei Cantoni e degli interessi dell'economia generale durante l'intero periodo del contingente.

*Art. 23 cpv. 3*

<sup>3</sup> I frontalieri possono esercitare un'attività lucrativa unicamente nella zona di frontiera e devono tornare settimanalmente al proprio domicilio. Un'attività temporanea fuori della zona di frontiera può essere autorizzata dal Cantone interessato (art. 43 cpv. 1 lett. f) se il frontaliere ha un impiego fisso in un'azienda situata nella zona di frontiera.

*Art. 25 cpv. 1 e 2-4*

<sup>1</sup> *Abrogato*

<sup>2 e 3</sup> *Abrogati*

<sup>4</sup> In casi eccezionali, i permessi per dimoranti temporanei giusta l'articolo 20 possono essere prorogati, presso lo stesso datore di lavoro, fino a una durata massima complessiva di 24 mesi.

*Art. 26 cpv. 3*

<sup>3</sup> Salvo in casi eccezionali giustificati, uno straniero può ottenere una sola volta un permesso per dimoranti temporanei (art. 20) o un permesso per praticanti (art. 22) per un soggiorno alla pari o a scopo di formazione o perfezionamento.

*Art. 27 cpv. 1 lett. d*

*Abrogata*

*Sezione 8 (art. 28)*

*Abrogata*

*Art. 29 cpv. 1 e 2 lett. d*

<sup>1</sup> Lo straniero necessita di un permesso per cambiare posto, professione e Cantone. Il permesso è rilasciato unicamente su preavviso dell'autorità cantonale preposta al mercato del lavoro. Per i praticanti occorre il preavviso dell'UFDS.

<sup>2</sup> Di norma, il permesso non è rilasciato:

d. *Abrogata*

*Art. 38 cpv. 2*

<sup>2</sup> I dimoranti temporanei, i praticanti, gli studenti e gli ospiti di un luogo di cura non possono di regola farsi raggiungere dalle famiglie.

*Art. 42 cpv. 5*

<sup>5</sup> L'autorità cantonale preposta al mercato del lavoro inoltra all'UFDS, per approvazione, le decisioni preliminari relative ai permessi annuali giusta l'articolo 14 e ai permessi per dimoranti temporanei giusta l'articolo 20.

*Art. 43 cpv. 1 lett. e*

*Abrogata*

*Art. 45 cpv. 1 e 2*

*Abrogati*

*Art. 47 cpv. 2*

<sup>2</sup> Controlla segnatamente il rispetto dei contingenti massimi.

*Art. 49 cpv. 1 lett. a, abis e a<sup>ter</sup>*

<sup>1</sup> Le autorità cantonali preposte al mercato del lavoro sono competenti per:

- a. le decisioni relative ai permessi computati sui contingenti cantonali per dimoranti annuali (art. 14) e dimoranti temporanei (art. 20);

a<sup>bis</sup>. e a<sup>ter</sup>. *Abrogate*

*Art. 50 lett. b, c, e, f, h ed i*

L'UFDS è competente per:

- b. le decisioni relative ai permessi computati sui contingenti massimi per praticanti (art. 22);
- c. *Abrogata*
- e. le decisioni sulla proroga di permessi per praticanti (art. 22 e 25 cpv. 5);
- f. *Abrogata*
- h. *Abrogata*
- i. *Abrogata*

*Art. 52 lett. a*

L'UFDS è competente per:

- a. le deroghe alle misure limitative giusta l'articolo 13 lettere b, f, ed l;

*Art.58* Disposizioni transitorie

A impiegati alla pari provenienti dagli Stati Uniti, dal Canada, dall'Australia e dalla Nuova Zelanda possono essere rilasciati permessi giusta l'articolo 20 capoverso 1 in combinazione con l'articolo 8 capoverso 3 fino all'entrata in vigore delle pertinenti regolamentazioni bilaterali.

## II

<sup>1</sup> Gli allegati 1 e 2 sono modificati secondo la versione qui annessa.

<sup>2</sup> L'allegato 3 è abrogato.

## III

*Modifica del diritto vigente*

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

**1. Ordinanza del 20 maggio 1987<sup>4</sup> sulle tasse da riscuotere in applicazione della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri***Art. 13 cpv. 1 lett. c e d*

<sup>1</sup> Le tasse relative alla polizia degli stranieri dell'Ufficio federale degli stranieri ammontano a: Fr.

- |    |   |      |
|----|---|------|
| c. | per l'approvazione di un permesso annuale in virtù dell'articolo 14 capoverso 1 e di un permesso per dimoranti temporanei in virtù dell'articolo 20 capoverso 1 dell'ordinanza del 6 ottobre 1986 <sup>5</sup> che limita l'effettivo degli stranieri | 80.– |
| d. | per l'approvazione degli altri permessi   | 30.– |

**2. Ordinanza del 20 aprile 1983<sup>6</sup> concernente la competenza delle autorità di polizia degli stranieri***Titolo*

Ordinanza concernente la procedura di approvazione nel diritto in materia di stranieri

*Art. 1 cpv. 3 lett. a*

<sup>3</sup> Esso rifiuta l'approvazione:

- al primo permesso di dimora e alla proroga se ciò è necessario per il coordinamento della prassi oppure se è in possesso d'informazioni sfavorevoli riguardo allo straniero;

## IV

La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2002.

23 maggio 2001

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger  
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

<sup>4</sup> RS 142.241

<sup>5</sup> RS 823.21; RU 2002 1769

<sup>6</sup> RS 142.202

*Allegato I*  
(art. 14 e 15)

<sup>1</sup> I contingenti massimi di primi permessi per dimoranti annuali che autorizzano l'esercizio di un'attività lucrativa sono fissati a un totale di 4000 unità:

*a. Contingenti a disposizione dei Cantoni: 2000*

Zurigo	352	Sciaffusa	25
Berna	236	Appenzello Esterno	22
Lucerna	101	Appenzello Interno	6
Uri	12	San Gallo	106
Svitto	36	Grigioni	69
Obvaldo	12	Argovia	123
Nidvaldo	10	Turgovia	59
Glarona	18	Ticino	76
Zugo	30	Vaud	165
Friburgo	63	Vallese	75
Soletta	60	Neuchâtel	60
Basilea Città	77	Ginevra	124
Basilea Campagna	64	Giura	19

*b. Contingente a disposizione della Confederazione: 2000*

<sup>2</sup> I contingenti massimi valgono per il periodo dal ... .

<sup>3</sup> I contingenti liberati dalla modifica del 18 ottobre 2000<sup>7</sup> della presente ordinanza possono essere rivendicati se non ancora esauriti.

*Allegato 2*  
(art. 20 e 21)

<sup>1</sup> I contingenti massimi di permessi per dimoranti temporanei sono fissati a un totale di 5000 unità:

*a. Contingenti a disposizione dei Cantoni: 2500*

Zurigo	235	Sciaffusa	12
Berna	294	Appenzello Esterno	17
Lucerna	120	Appenzello Interno	10
Uri	27	San Gallo	108
Svitto	51	Grigioni	402
Obvaldo	37	Argovia	85
Nidvaldo	20	Turgovia	55
Glarona	18	Ticino	140
Zugo	24	Vaud	218
Friburgo	69	Vallese	277
Soletta	35	Neuchâtel	33
Basilea Città	37	Ginevra	120
Basilea Campagna	38	Giura	18

*b. Contingente a disposizione della Confederazione: 2500*

<sup>2</sup> I contingenti massimi valgono per il periodo dal ... .

Per mantenere il parallelismo d'impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.